



43461/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/07/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO
- Dott. UMBERTO ZAMPETTI
- Dott. MARCELLO ROMBOLA'
- Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
- Dott. LUCIA LA POSTA

- Presidente - N. 1131/2013
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 10638/2013
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ N. IL 24/11/1948
 ██████████ N. IL 30/06/1951

avverso la sentenza n. 133/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/04/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2013 la relazione fatta dal
 Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA'
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Oscar Pedrazzolo*,
 che ha concluso per *l'innocuità dei ricorsi degli*
imputati

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Ritenuto in fatto

Con sentenza 30/4/12 la C.A. di Milano, decidendo su rinvio della S.C. di Cassazione (sentenza 19/10/11 della V sez. pen., di annullamento della sentenza 9/12/09 della C.A. di Milano), in parziale riforma della sentenza 20/10/09 del Tribunale di Milano, sez. dist. di Legnano, che con la continuazione condannava [REDACTED] e [REDACTED] (e un terzo imputato non appellante) alla pena di anni 1 di reclusione ciascuno per i reati in concorso (in [REDACTED], a far data dal 2004 sino al 23/3/06, parte lesa [REDACTED]) di lesioni personali, violenza privata, ingiurie e minacce e danneggiamento (colle attenuanti generiche equivalenti), ritenuta assorbita la violenza privata nei reati di lesioni personali e di danneggiamento, già esclusa l'aggravante dei futili motivi e con le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle altre aggravanti, rideterminava la pena in mesi 8 di reclusione ciascuno, riduceva da [REDACTED] a [REDACTED] euro la provvisionale liquidata alla parte civile e confermava nel resto, condannando gli imputati alle spese di controparte.

Si era trattato di dissapori tra condomini dovuti a lavori voluti da uno di loro ([REDACTED]) nel proprio appartamento e avversati dagli altri (in particolare [REDACTED] e [REDACTED]), che culminavano nell'episodio del 23/3/06 quando il [REDACTED] accedeva nel proprio immobile munito di una telecamera per riprendere gli atti di ostilità che prevedeva sarebbero stati posti in essere nei suoi confronti da parte degli altri. L'incontro finiva con un'aggressione al [REDACTED], che subiva lesioni personali e la rottura della telecamera che gli veniva tolta di mano e gettata a terra. Di qui la querela e dopo i processi di merito le condanne in primo e secondo grado.

La sentenza di appello era opposta da dieci motivi di ricorso, di cui la S.C. riconosceva fondati l'ottavo ed il nono (assorbito il decimo, relativo alle statuizioni civili): vi era stata mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza laddove per l'accusa la violenza privata era consistita nella costrizione della p.o. a subire il danneggiamento e le lesioni personali e per la sentenza nell'impedimento ad effettuare le riprese colla videocamera e i lavori di ristrutturazione; inoltre la pena andava rideterminata per effetto dell'esclusione dell'aggravante dei futili motivi ed era da verificare l'eventuale prescrizione dei fatti avvenuti nel 2004. Da valutare le ripercussioni sulle statuizioni civili degli annullamenti in materia penale.

Quindi la sentenza di rinvio, che operava il detto assorbimento, escludeva prescrizioni (per il giudicato sancito dalla stessa sentenza della S.C. dell'ottobre 2011), rideterminava la pena e riduceva la provvisionale.

Ricorrevano per cassazione con unico atto gli imputati a mezzo del loro difensore, deducendo: 1) vizio di motivazione con riferimento alle statuizioni civili relative al non uso dell'immobile, di ciò la Corte di Appello non essendo stata investita dalla S.C. di Cassazione, tanto più una volta annullato (assorbito) il reato di violenza privata; 2) violazione di legge penale o processuale là dove nel giudizio di rinvio erano state liquidate le spese in favore della parte civile, rimasta del tutto soccombente. Chiedeva *in parte qua* l'annullamento della sentenza impugnata.

Con memoria per l'udienza la parte civile contestava la fondatezza di entrambi i motivi, frutto di una indebita lettura parcellizzata delle sentenze che si erano susseguite nel procedimento: le pronunce civilistiche tenevano correttamente conto dell'intera vicenda, laddove la complessiva e continuata condotta lesiva degli imputati non era venuta meno per il dichiarato assorbimento della violenza privata in altri reati; la soccombenza degli imputati (anche) nel giudizio di rinvio era nella formula di "conferma nel resto" (ovviamente relativa alla condanna di primo grado) che nell'occasione era stata adoperata dal giudice.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Nessuno compariva per le parti private.

Considerato in diritto

Il ricorso dei due imputati, infondato, va respinto. Il giudice del rinvio, come gli competeva, si è uniformato alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerneva ogni questione di diritto con essa decisa (art. 627.3. cpp) e per il resto ha deciso di conseguenza. Premesso che per le condotte di reato di violenza privata non vi è stata assoluzione ma è stato ritenuto il loro assorbimento in quelle di altri reati per i quali vi è stata conferma della condanna, va ricordato che per i fatti penalmente illeciti di turbativa nell'uso dell'immobile in danno della parte offesa anteriori all'episodio del 23/3/06 (i primi risalenti al giugno 2004: ingiurie, minacce, foglietti e striscioni appesi in più punti del condominio e ai balconi degli imputati con scritte diffamatorie) è stata espressamente esclusa la prescrizione. Ne deriva (a maggior ragione) la correttezza del riferimento della pronuncia risarcitoria civile del giudice del rinvio all'intero periodo di mancato uso dell'immobile, determinato, in danno della parte lesa, dalla riconosciuta condotta delittuosa tenuta dagli imputati, *protrattasi per così lungo tempo*. Ne deriva per la stessa ragione che del tutto correttamente il giudice ha liquidato le spese sostenute per il giudizio di rinvio dalla parte civile, che anche in quel grado ha visto riconosciuto il suo diritto.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Pqm

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Roma, 3/7/13

Il Cons. est.

Il Presidente

**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

24 OTT. 2013



IL CANCELLIERE

Stefania Fucilla